

4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'[art. 8-bis](#), primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema.[\(3\)](#)

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;[\(5\)](#)

b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'[articolo 19](#), secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;[\(4\)](#)

c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'[articolo](#)

[7-bis](#), comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;[\(2\)](#)

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'[art. 4](#), quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'[art. 4](#), quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

Note:

[\(1\)](#) Lettera abrogata dall'[art. 1](#), comma 2, lett. a), L. 18 febbraio 1997, n. 28.

[\(2\)](#) Lettera inserita dall'[art. 1](#), comma 2, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294, a decorrere dal 28 gennaio 2006 e modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 18/2010](#). Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall'[art. 8, comma 3, lett. a\), n. 2\)](#), L. 15 dicembre 2011, n. 217; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 8, comma 5, L. 15 dicembre 2011, n. 217](#).

[\(3\)](#) Comma inserito dall'[art. 24, comma 7, lett. a\), n. 1\)](#), L. 7 luglio 2009, n. 88, con la decorrenza prevista dal comma 9 del medesimo [art. 24, L. 88/2009](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 8, comma 3, lett. a\), n. 1\)](#), L. 15 dicembre 2011, n. 217; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 8, comma 5, L. 15 dicembre 2011, n. 217](#).

[\(4\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 24, comma 7, lett. a\), n. 2\)](#), L. 7 luglio 2009, n. 88, con la decorrenza prevista dal comma 9 del medesimo [art. 24, L. 88/2009](#).

[\(5\)](#) Lettera modificata dall'[art. 1, comma 326, lett. a\)](#), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'applicazione di

tale disposizione, vedi il comma 335 del medesimo [art. 1, L. 228/2012](#). Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall'[art. 13](#), comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2015, n. 115. In precedenza, la medesima modifica disposta dalla citata L. [n. 228/2012](#) era stata prevista dall'[art. 1, comma 3, lett. a\), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216](#), non convertito in legge (Comunicato 9 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2013, n. 34). A norma dell'[art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012](#) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del [D.L. 216/2012](#), non convertite in legge.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152

- 27/10/2015 - 12:33 - \$12618160 - 10.39.20.250 - 17511496 ba2e966f7a550474f2648b461116fbb0-617
